

Copia

## COMUNE DI CHAMBAVE

# Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 64

# OGGETTO:

Determinazioni tariffe, imposte e canoni di beni e servizi comunali e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2024.

L'anno **duemilaventitre** addì tredici del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti zero nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
VESAN Marco PERRAILLON Manuela Marina ELOS Valter GAL Vanda VERTHUY Michael	Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore	X X X	X
	Totale :	4	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa VIELMI Federica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Signora PERRAILLON Manuela Marina nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## Deliberazione n. 64 in data 13.12.2023

**OGGETTO**: Determinazioni tariffe, imposte e canoni di beni e servizi comunali e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2024.

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### RICHIAMATI:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- b) il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- c) il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- d) la legge regionale 21 dicembre 2022 n. 32 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali";
- e) il disegno di legge regionale n. 127/XVI ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali") approvato dalla Giunta regionale in data 3.11.2023 e presentato in Consiglio il 7.11.2023;
- f) lo statuto comunale vigente;
- g) il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 marzo 2017 e successiva modifica;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, in particolare:

- l'art. 27, comma 2, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2017, termini indicati dalla normativa statale posticipati di un anno, gli enti locali della Valle d'Aosta, le loro forme associative, i loro organismi e gli enti strumentali applicano le disposizioni di cui al titolo I del d.lgs. 118/2011;
- l'art. 28, comma 1, il quale prevede che agli enti locali della Valle d'Aosta e alle loro forme associative si applica la normativa statale in materia di ordinamento contabile di cui alla parte seconda del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", salvo le disposizioni di cui alle c) e f) del comma 4 dell'articolo 152, del comma 2 dell'articolo 153, gli articoli dal 234 al 239 e degli articoli dal 241 al 269;
- l'art. 29, comma 1, il quale prevede che gli enti locali valdostani approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

DATO ATTO che l'art 151, comma 1 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, fatto salvo eventuale differimento dei termini deliberato con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. c), del T.U.E.L. e s.m.i. il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RILEVATO di dover procedere alla determinazione delle tariffe dei servizi comunali ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 e alla contestuale verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente e alle poste inserite nello schema di bilancio;

VERIFICATA la competenza della Giunta comunale nella determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, a norma dell'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 54/1998 e successive modificazioni nonché alla luce delle disposizioni del vigente statuto comunale;

VISTO l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, che istituisce l'obbligo per i Comuni di definire, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

TENUTO CONTO che il Ministro dell'Interno, con suo decreto 31 dicembre 1983, ha precisato che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

TENUTO CONTO che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del citato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;

DATO ATTO inoltre che il sopra menzionato decreto 31 dicembre 1983 espressamente elenca i servizi a domanda individuale, pertanto, tra i servizi gestiti dal Comune di Chambave è riconducibile a tale disciplina esclusivamente quello della mensa scolastica;

RITENUTO, quindi, di definire la misura percentuale di copertura costi/ricavi del detto servizio pubblico a domanda individuale, dando atto che l'individuazione dei costi di ciascun servizio deve essere fatta con riferimento alla previsione del bilancio dell'anno di competenza, includendo tutte le spese, anche relative al personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e le spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;

RICHIAMATA la legge regionale 30 maggio 2022 n. 7 ad oggetto "Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35" in particolare:

- l'art. 4 che identifica l'intero territorio regionale come ATO;
- l'art. 5 "1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) è individuato quale EGA, ai sensi dell'articolo 147 del d.lgs. 152/2006, ed esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato sull'intera Regione, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, provvedendo con le risorse finanziarie di cui all'articolo 8, in particolare, a: [...omissis...]
  g) predisporre il piano economico-finanziario;
  h) approvare la tariffa:[...]
- l'art. 7, comma 2, per cui "La Giunta regionale, su proposta dell'EGA e previo parere delle Commissioni consiliari competenti, definisce, con propria deliberazione, i criteri per la determinazione delle tariffe del ciclo idrico relativi all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, comprensivi delle componenti tariffarie aggiuntive, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi eurounitari, delle direttrici della normativa tariffaria statale e del sistema regolatorio definito da ARERA."

## DATO ATTO che:

- il "Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano" (B.I.M.) nonché ente di governo (E.G.A.) dell'ambito territoriale omogeneo (ATO) della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha costituito una società a responsabilità limitata, operante in regime di in house providing, a socio unico, "SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES S.R.L." (S.E.V. S.R.L.);
- la società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (Servizio Idrico integrato - SII);

RICHIAMATA la nota del BIM, prot. n. 3611 del 20.10.2023, acquisita al protocollo dell'ente n. 4954 del 21.10.2023, con la quale il Consorzio comunicava che, dal 1° ottobre 2023, sull'intero territorio della Regione Valle d'Aosta, la società S.E.V. S.r.l. è subentrata ai gestori salvaguardati nel servizio di depurazione e nel servizio di analisi di qualità delle acque destinate al consumo umano e che, nella

fase di transizione verso la gestione unica del servizio idrico integrato, i Comuni, gestioni salvaguardate, i cui servizi non sono ancora subentrati interamente nella S.E.V. S.r.I., continuano ad approvare le tariffe unicamente per la parte di acquedotto e fognatura, esclusa, quindi, la parte di depurazione;

CONSIDERATO che la tariffa relativa al solo segmento di depurazione sarà definita verosimilmente sulla base del nuovo metodo tariffario regionale e approvata dal BIM, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. h) della I.r. 7/2022, presumibilmente nel primo trimestre del 2024; l'approvazione da parte del BIM definirà il moltiplicatore tariffario da applicarsi alle tariffe precedentemente applicate dai Comuni/Unités così come precisato nella nota sopra richiamata;

RICHIAMATA, altresì, la nota del BIM, prot. n. 3767 del 06.11.2023, con la quale il Consorzio ha comunicato che la Giunta regionale non ha ritenuto di variare il valore delle aliquote delle componenti tariffarie aggiuntive, che risultano pertanto così definite:

Componente	UI1	UIR2	UIR3	UIR4
Aliquota - €/m³	0,004 dal 01/07/2023: 0,006	0,009	0,0179	0,004
FONDO	CSEA	BIM	BIM	BIM

CONSIDERATO che nella fase di transizione verso la gestione unica del servizio idrico integrato i Comuni/Unités des Communes valdôtaines, gestioni salvaguardate, i cui servizi non sono ancora subentrati interamente nella S.E.V. S.r.I., continuano ad approvare le tariffe unicamente per la parte di acquedotto e fognatura (esclusa, quindi, la parte di depurazione);

DATO ATTO che occorre procedere alla determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2024 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 e alla contestuale verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente e alle poste inserite nello schema di bilancio;

CONSIDERATO che le tariffe potrebbero subire delle variazioni in corso d'anno sia a seguito di una revisione dei costi o dei consumi da parte dell'ente sia alla luce della riorganizzazione del servizio idrico integrato in Valle d'Aosta;

CONSIDERATO che le tariffe del S.I.I., articolate in acquedotto, depurazione e fognatura, devono garantire la copertura dei costi di gestione e di investimento nella misura del 100 per cento e devono essere determinate sulla base dei costi di esercizio, dei costi di investimento e dei ricavi da detrarre;

VALUTATE le stime dei costi/ricavi formulate in sede di redazione del bilancio di previsione 2024/2026 per la gestione del Servizio Idrico Integrato per l'anno 2024 (Acquedotto, Scarico e Depurazione), come da prospetto elaborato in coerenza al modello predisposto dal BIM secondo le disposizioni della DGR 4149/2005 e depositato agli atti, che determinano una spesa stimata di € 59.765,98 per l'annualità 2024;

VALUTATO, quindi, di stabilire le tariffe del servizio idrico integrato, per l'anno 2024, relativamente alle componenti acquedotto e fognatura, sulla base dei costi dello stesso, comunicati dal Sub-Ato, come segue:

ACQUEDOTTO				tariffa
Domestica	Residenti e Non residenti	0-60	€	0,2233
		61-120	€	0,2389
		>120	€	0,2556
Non domestica	pubblici servizi	0-200	€	0,2389
		>200	€	0,2556
	artigianale/industriale	0-200	€	0,2389
		>200	€	0,2556
	Uso agricolo	0-200	€	0,1116
		>200	€	0,1195
Quota fissa domestica e non domestica			€	18,32
Diritto di Allacciamento alla rete idrica				25,85

FOGNATURA			tariffa
Domestica	Residenti e Non residenti	fascia unica	
Non domestica	pubblici servizi	fascia unica	€
	artigianale/industriale	fascia unica	0,2116
	Uso agricolo	fascia unica	

RICHIAMATO, per quanto attiene ai servizi cimiteriali, il vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13, del 14 giugno 2007, modificato con deliberazione del Consiglio n. 21 in data 29 ottobre 2007, entrato in vigore il 13 dicembre 2007 26, del 28 agosto 2008, omologato dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, e, in ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 33, in data 29 dicembre 2022, il quale prevede che l'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti e a pagamento, nonché la determinazione delle relative tariffe sono di competenza della Giunta Comunale e ritenuto di mantenere ferme e invariate, per l'anno 2024, le tariffe già stabilite per i servizi cimiteriali per l'anno 2023;

RITENUTO, <u>relativamente al servizio di mensa scolastica</u>, di mantenere invariate per l'anno 2024 (anno scolastico 2024/2025) la quota fissa, la tariffa del singolo pasto consumato dagli utenti pari a €. 2,00 nonché del pasto saltuario pari a €. 5,00 già fissate per il 2023, dando atto che la previsione di spesa per il servizio ammonta ad €. 123.590,00 a fronte di una previsione di entrata pari ad €. 32.000,00 così a determinare un tasso di copertura del servizio pari al 25,89%;

RITENUTO, <u>relativamente al servizio di trasporto scolastico</u>, di non variare le tariffe per il servizio dello scuolabus per l'anno 2024, precisando che il tasso di copertura dei costi del servizio è pari al 18,69%, ove a fronte di una previsione di spesa di € 16.050,00 è iscritta a bilancio una previsione di entrata pari ad € 3.000,00;

DATO ATTO che le tariffe per la fruizione del trasporto scolastico, pur non garantendo l'integrale copertura del costo del servizio, consentono di rispettare l'equilibrio di bilancio e che, in linea con l'orientamento espresso da recenti deliberazioni della Corte dei Conti con le quali viene, tra l'altro, precisato che il trasporto scolastico è un servizio pubblico di trasporto escluso dalla disciplina normativa dei servizi a domanda individuale, il servizio in argomento rappresenta un prioritario interesse pubblico in considerazione della situazione territoriale del Comune e dell'impossibilità di garantire il servizio con il trasporto pubblico locale;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 (convertito dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159) il quale dispone che "Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145":

RITENUTO, <u>avuto riguardo al servizio pre-scuola</u>, attualmente in essere e qualora lo stesso venga attivato anche per l'anno scolastico 2024/2025, di mantenere invariate le tariffe già stabilite con propria deliberazione n. 23, in data 3 giugno 2021, mantenute in vigore anche per l'anno 2023;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2024 le <u>tariffe e i diritti di segreteria</u> per il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE) come da Circolari del Ministero dell'Interno n. 11/2016 e 8/2017, già fissate con deliberazione della Giunta n. 7, del 8 febbraio 2018;

RITENUTO invece di aggiornare i diritti relativi ai certificati demografici e agli atti rilasciati dall'ufficio tecnico comunale;

RICHIAMATO l'art. 10, comma 10, del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito nella Legge n. 68/1993 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di compatibilità pubblica), parzialmente modificato dall'art. 2, comma 60, della Legge 23.12.1996, n. 662 e dal comma 50 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, con cui sono stati istituiti i diritti di segreteria per gli atti riguardanti i provvedimenti rilasciati dall'Ufficio tecnico comunale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 64, del 15 dicembre 2014, con la quale veniva determinato in 16,00 euro l'ammontare del diritto fisso previsto dall'art. 12 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 da

esigere da parte dei comuni all'atto della dichiarazione relativa dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuta dall'ufficiale di stato civile;

VALUTATO, inoltre, di confermare la tariffa per il rilascio degli atti a seguito di presentazione della CILAS, per le procedure di cui all'art. 119, del D.lgs. 19 maggio 2020, n. 34, modificato e integrato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, confermato nella legge n. 197/2022, per l'anno 2024, pari a € 55,00;

DATO atto che il rilascio di certificazioni anagrafiche è soggetto all'applicazione di diritti di segreteria, il cui valore è determinato dalla Tabella D, allegata alla Legge n. 604 del 8 giugno 1962, come di seguito indicato:

- certificati di qualunque natura, autenticazione di firme e copie conformi in carta semplice: Euro 0.26:
- certificati di qualunque natura, autenticazione di firme e copie conformi in carta resa legale: Euro 0,52;

## CONSIDERATO che:

- il Comune di Chambave mira all'ottimizzazione dell'attività amministrativa, favorendo la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure necessarie alla gestione delle richieste pervenute dagli utenti, conformemente ai principi di efficienza ed efficacia ai quali deve essere uniformata l'attività amministrativa, mediante attuazione di processi paralleli al già avviato rilascio delle certificazioni dei dati anagrafici in modalità telematica, assicurato dal Ministero dell'Interno direttamente dall'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), previa identificazione digitale degli utenti mediante SPID, CIE o CNS;
- in tale contesto il Comune intende ulteriormente incentivare l'utilizzo dei mezzi telematici e dell'ANPR quale portale telematico di emissione on-line dei certificati anagrafici, anche da parte dei soggetti esterni, favorendo così la riduzione della necessità di spostamento;

RILEVATO altresì che, in conformità al decreto-legge n. 162, del 30 dicembre 2019 ("Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"), convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di integrare i propri sistemi di incasso con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati (Sistema PagoPA), ovvero di avvalersi di fornitori di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma, ciò al fine di velocizzare le operazioni di versamento a favore delle pubbliche amministrazioni;

ATTESO che i comuni che non versano nelle situazioni strutturalmente deficitarie, le cui modalità di individuazione sono declinate nell'art. 242 del D.lgs n. 267/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 15, della Legge n. 127/1997, possono prevedere la soppressione o la riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'Ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dello stesso;

PRESO atto che il Comune di Chambave non versa in situazione strutturalmente deficitaria (ex art. 242 del D.lgs n. 267/2000) in quanto non presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio;

CONSIDERATO che la rimodulazione di alcune tariffe dei servizi demografici non andrebbe ad alterare gli equilibri complessivi delle entrate dell'Ente in quanto gli introiti derivanti dall'incasso dei diritti di segreteria ammontano, nell'anno 2022, ad una somma complessiva di Euro 14,04 ed il minore introito verrebbe compensato dall'efficientamento della gestione amministrativa e dal miglioramento dei servizi al cittadino;

CONSIDERATO che, a fronte del carattere esiguo degli introiti sopra evidenziati, l'attività di incasso dei diritti di segreteria di cui alla legge 604/1962 comporta, nel corso delle attività gestite in front-office, un dispendio di tempo da parte degli operatori comunali e degli utenti, in quanto trattasi di somme di piccolo importo, frazionate in centesimi, che impongono la gestione dei resti nel caso di pagamenti in contanti. In particolare, la gestione degli incassi dei diritti di segreteria determina un dispendio di tempo necessario ad assolvere agli obblighi correlati al maneggio di denaro pubblico (rendicontazione, versamento in tesoreria, registrazioni contabili, ecc.), attività il cui costo è da ritenersi non proporzionato rispetto all'esiguità degli introiti;

CONSIDERATO inoltre che, nei casi di emissione delle certificazioni trasmesse ai cittadini su richiesta a mezzo posta elettronica, nel corso delle attività gestite in back-office, l'elaborazione dello IUV renderebbe complessa la procedura, sia per l'Ente che per il cittadino, a fronte dell'esiguità del citato versamento, producendo altresì ritardi nei tempi di emissione del documento richiesto, subordinati all'avvenuto pagamento;

RITENUTO che l'abolizione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati demografici richiesti e trasmessi in modalità cartacea e/o digitale comporterebbe quindi un miglioramento della qualità del servizio per i cittadini e consentirebbe lo snellimento delle procedure funzionale alla riduzione dei tempi di erogazione dei servizi;

ATTESO che la proposta di rimodulazione di alcune tariffe dei Servizi demografici non altera gli equilibri complessivi delle entrate dell'Ente e viene compensata dagli obiettivi di efficientamento della struttura comunale e dal miglioramento del servizio ai cittadini;

PRECISATO che con la presente deliberazione, in attuazione del regolamento comunale per la concessione in uso di spazi comunali approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 34, in data 29 dicembre 2022, vengono definiti i canoni per l'utilizzo di spazi comunali nel rispetto dei criteri determinati dal Consiglio comunale con le deliberazioni citate;

DATO ATTO che le entrate tariffarie dovrebbero garantire un gettito complessivo almeno pari a quello dell'anno precedente e verificata la compatibilità delle stesse con le previsioni di cui allo schema di bilancio di previsione 2024/2026, in esame nella odierna seduta della Giunta;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale in qualità di Responsabile del servizio competente per materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 bis, c. 2, della I. r. 54/1998 e s.m.i. e dell'art. 33 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Segretario comunale, in qualità di Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal Segretario ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/1998 e s.m.i,;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi in forma palese

#### **DELIBERA**

- 1. DI APPROVARE le premesse sopra esposte che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2. DI DETERMINARE, per l'anno 2024 le tariffe dei servizi comunali, come riportato nei successivi punti della presente deliberazione;
- 3. DI APPROVARE, per l'anno 2024, le tariffe del <u>servizio idrico integrato (IVA esclusa)</u>, relativamente alle componenti acquedotto e fognatura come di seguito indicato:

ACQUEDOTTO				tariffa
Domestica	Residenti e Non residenti	0-60	€	0,2233
		61-120	€	0,2389
		>120	€	0,2556
Non domestica	pubblici servizi	0-200	€	0,2389
		>200	€	0,2556
	artigianale/industriale	0-200	€	0,2389
		>200	€	0,2556
	Uso agricolo	0-200	€	0,1116
		>200	€	0,1195
Quota fissa domestica e non domestica			€	18,32
Diritto di Allacciamento alla rete idrica			€.	25,85

FOGNATURA			tariffa
Domestica	Residenti e Non residenti	fascia unica	
Non domestica	pubblici servizi	fascia unica	€
	artigianale/industriale	fascia unica	0,2116
	Uso agricolo	fascia unica	

- 4. DI PRENDERE ATTO che la componente di Depurazione del Servizio Idrico Integrato verrà determinata dal Bim (Bacino Imbrifero Montano) così come disciplinato dalla deliberazione dell'Assemblea BIM n. 24 del 17 ottobre 2023;
- 5. DI STABILIRE, per il servizio mensa e trasporto scolastici le seguenti tariffe:

## Servizio mensa Scolastica

Tariffa mensile	Tariffa fissa €. 20,00 oltre €. 2,00 per ogni pasto consumato		
Tariffa pasto saltuario			
Per il mese di settembre la tariffa fissa è ridotta ad €. 10,00 sia per la scuola dell'infanzia che per la			
scuola primaria			
Per il mese di giugno la	tariffa fissa è ridotta a €. 10,00 per la sola scuola primaria		

## Servizio trasporto scolastico

Tariffa mensile	€. 12,00			
Tariffa ridotta per secondo figlio	€. 9,00			
Tariffa ridotta per terzo figlio	€. 6,00			
Per il mese di settembre la tariffa è ridotta del 50% sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola				
primaria				
Per il mese di giugno la tariffa è ridotta del 50% solo per la sola scuola primaria				

## Modalità di pagamento

MENSA:	Ai fini dell'iscrizione al servizio i genitori dovranno provvedere al pagamento anticipato delle quote fisse mensili relative al periodo settembre/dicembre; il pagamento delle quote fisse mensili relative al periodo gennaio/giugno dovrà invece avvenire entro il mese di febbraio dell'anno scolastico di riferimento. Il pagamento della quota variabile dovrà essere effettuato entro il mese di dicembre per il periodo settembre/dicembre ed entro il mese di giugno per il periodo gennaio/giugno dell'anno scolastico di riferimento. Il pagamento viene effettuato tramite sistema PAGOPA.
SCUOLABUS	Il versamento verrà effettuato in due rate. La prima, relativa al periodo settembre/dicembre, da versarsi anticipatamente ai fini dell'iscrizione al servizio; la seconda, relativa al periodo gennaio/giugno, da versarsi entro il mese di febbraio dell'anno scolastico di riferimento. Il pagamento viene effettuato <b>tramite sistema PAGOPA</b> .

6. DI STABILIRE per il servizio di pre-scuola, qualora il medesimo venga attivato, le seguenti tariffe:

Tariffa mensile	€. 18,00 (diciotto/00)		
Tariffa mensile ridotta per il secondo figlio	€. 15,00 (quindici/00)		
per i mesi di settembre e di giugno la tariffa è ridotta del 50%			

- DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., che il tasso di copertura del servizio mensa scolastica, servizio pubblico a domanda individuale, per l'anno 2024, in ragione del rapporto fra spese e correlate entrate previste nel bilancio di previsione 2024/2026, è pari al 25,89%;
- 8. DI DARE ATTO, per il servizio di trasporto scolastico, del tasso di copertura, per l'anno 2024, in ragione del rapporto fra spese e entrate iscritte nello schema di bilancio di previsione 2024/2026, pari al 18,69%;

- 9. DI STABILIRE le tariffe del <u>servizio cimiteriale</u> come segue:
  - concessione o rinnovo concessione loculo: €. 1.035,00;
  - concessione o rinnovo concessione ossario: €. 260,00;
  - concessione o rinnovo concessione nicchia cineraria: €. 200,00;
  - rimborso spese manodopera per inumazione/esumazione: €. 150,00 a operazione;
  - rimborso spese manodopera per tumulazione/estumulazione: €. 30,00 a operazione;
  - rimborso spese manodopera per chiusura di ossario e di urna cineraria: €. 20,00 a operazione;

#### 10. DI STABILIRE le tariffe dei diritti di segreteria come segue:

## a) Diritti di segreteria su atti rilasciati dall'ufficio tecnico:

(adeguamento ai diritti istituiti dal D.L.18.1.1993 n. 8 convertito nella legge 19.03.1993 n. 68)

Permesso di costruire			€. 20,00	
Segnalazione certificata di inizio at	ttivit	tà	€. 55,00	
Segnalazione certificata di inizio at	ttivit	tà di agibilità	€. 55,00	
Parere delegato ai sensi della L.R.	. 18	/1994	€. 10,00	
Autorizzazioni in deroga ai limiti ac	cust	ici	€. 10,00	
Idoneità alloggiativa			€. 10,00	
Certificati e dichiarazioni in materia	a ur	banistico-edilizia	€. 10,00	
CILAS			€. 55,00	
Certificati di destinazione urbanisti	ca:			
	-	da 1 a 10 mappali	€. 6,00	
	-	da 11 a 30 mappali	€. 10,00	
	-	da 30 a 60 mappali	€. 15,00	
	-	oltre 60 mappali	€. 20,00	

Autorizzazione per l'attuazione di piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata di cui all'art. 49 della L.R. 11/98 €. 10,00

Diritti di ricerca (escluse spese di copia):

- per pratiche risalenti fino a 5 anni antecedenti la data di richiesta €. 5,00
- per pratiche risalenti oltre 5 anni antecedenti la data di richiesta €. 10,00

#### b) Diritti di segreteria su certificati anagrafici:

certificazione in carta libera soppressicertificazione in bollo soppressi

## c) Diritti di segreteria per rilascio carta di identità:

## Rilascio di Carta di identità elettronica (CIE)

euro 22,00 per il rilascio della nuova CIE così suddivisi:

- ➤ € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento (€. 13,76 esclusa IVA),
- ≥ € 4.95 diritto fisso.
- ➤ € 0,26 diritti di segreteria;

euro 27,00 (€.22,00 oltre €.5,00) per il rilascio di CIE in caso di smarrimento, furto e deterioramento così suddivisi:

- ➤ € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato ivi comprese quelle relative alla consegna del documento (€. 13,76 oltre IVA),
- > € 9,95 di diritto fisso,
- > € 0,26 di diritti di segreteria

## Rilascio carta di identità cartacea:

€. 5,42 (diritto fisso 5,16 e diritti di segreteria 0,26)

- d) Diritto fisso (art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132) per dichiarazione relativa dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuta dall'ufficiale di stato civile: €. 16,00
  - 11. DI STABILIRE, relativamente all'utilizzo di aree e spazi comunali quanto seque:

	Serata /mezza	giornata intera	Corsi	
	giornata			
Palestra presso edificio Scuole	€. 50,00	€. 80,00	Riduzione del 70%	
Salone Polivalente Lino Colliard	€. 80,00	€. 120,00	Riduzione del 70%	
Sala Corsi Lino Colliard	€. 30,00	€. 50,00	Riduzione del 70%	
Utilizzo cucina salone Lino Colliard	€ 50,00	€ 100,00		
Utilizzo apparecchiatura video e audio €. 10,00 una tantum				
Utilizzo campo sportivo comunale e relative strutture €. 100,00 a giornata + €. 50,00 per utilizzo				
	serale			
(con accessione dell		sione dell'impianto di		
illuminazione)				

Sono esenti dal pagamento dei canoni di utilizzo tutte le associazioni ed enti con sede sul territorio comunale per l'espletamento di attività istituzionali ed iniziative di interesse pubblico

- 12. DI DARE ATTO che i diritti di segreteria così come tutti i pagamenti relativi ai servizi sopra elencati dovranno essere pagati dall'utenza, mediante il sistema Pagopa, come da normativa vigente;
- 13. DI DARE ATTO che le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI), dell'imposta di soggiorno e del canone unico patrimoniale sono stabiliti, per l'anno 2024, con apposite separate deliberazioni;
- 14. DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2024/2026 come prescritto dall'art. 172, comma I, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e s.m.i., nonché ai sensi del punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- 15. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
- 16. DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari conte

Del che si è redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco F.to PERRAILLON Manuela Marina Il Segretario Comunale F.to D.ssa VIELMI Federica

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69, a decorrere dal 14/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.
Chambave, li 14/12/2023 Il Segretario Comunale F.to D.ssa VIELMI Federica
***************
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998, n. 54, e s.m.i., dal primo giorno della pubblicazione all'albo pretorio.
Chambave, lì 14/12/2023  Il Segretario Comunale F.to D.ssa VIELMI Federica
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Chambave, 14/12/2023
II Segretario Comunale D.ssa VIELMI Federica
*******